



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINI | ALESSANDRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ROSETTI | RICCARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | APONTE | ROBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2203/2015
spedito il 28/08/2015

- avverso la sentenza n. 39/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di REGGIO NELL'EMILIA
contro:

POSTE ITALIANE SPA
VIALE EUROPA 190 00144 ROMA

difeso da:

DE VECCHIS NAZZARIO
VIALE EUROPA 175 00144 ROMA

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 37 PUBBLICITA' 2013

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2203/2015

UDIENZA DEL

17/11/2016 ore 12:00

N°

676

PRONUNCIATA IL:

17/11/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 MAR. 2018

Il Segretario

Dr. Francesca Saitta
M. M.

La controversia ha per oggetto ricorso avverso imposta di pubblicità per conto di Ente Locale pretesa da concessionaria per l'accertamento e la riscossione dell'imposta in oggetto, cui si oppone Poste Italiane che invocò l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1 bis, D.Lgs. 507/93.

Con sentenza n. 39/01/15 del 09.02.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso promosso dalle POSTE ITALIANE S P A, contro l'avviso di accertamento n. 37 per l'anno 2013 emesso dalla società S.r.l.

concessionaria del Comune relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità, condannando altresì S.r.l. alla refusione delle spese di giudizio liquidate in €200,00.

Con tale sentenza n. 39, i Giudici di 1° Grado della CTP di Reggio Emilia, hanno accolto il ricorso, sostenendo che *"... sono state assoggettate ad imposizione le insegne di esercizio site presso l'ufficio postale ubicato in Guastalla, Via Passerini n.4, recanti la dicitura "PT" e Poste e Telecomunicazioni" e trattandosi di più insegne in connessione tra loro, la misurazione della superficie complessiva avrebbe dovuto avvenire secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 7 sempre del Decreto 507/93 ..."*

Avverso tale sentenza propose appello I s.r.l., motivò tale atto come segue:

L'articolo 17, comma 1-bis del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, così recita *"l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"*.

Presso l'Ufficio Postale sito in Guastalla, in Via Passerini, sono presenti due insegne di esercizio, tutte riportanti il nome caratteristico dell'impresa e che contraddistinguono la sede di svolgimento dell'attività.

Per il calcolo della superficie, sostiene l'appellante, occorre fare riferimento all'articolo 7 (*Modalità di applicazione dell'imposta*) del D.Lgs. 507 / 93, il quale, così recita " 1. *L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.*

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati'.

Ogni mezzo pubblicitario supera la superficie di 300 cmq ,per cui si arrotondò per eccesso al metro quadrato, ai sensi del comma secondo dell'articolo 7 del citato decreto n. 507.

Sostiene che, posizionati i pannelli in loco, la risultanza totale della superficie dava 6 metri quadrati, quindi oltre la misura massima dei cinque metri quadrati prevista dalla norma (si ricordi l'articolo 10 della finanziaria 2002) per godere del beneficio dell'esclusione dall'ambito impositivo.

Questa Commissione Tributaria Regionale, visti gli atti e la documentazione allegata ritiene che l'appello proposta da s.r.l. sia meritevole di accoglimento e comporti ,pertanto,la riforma della sentenza della sezione n. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 39 del 09.02.2015,con ciò confermare l'avviso di accertamento n. 37 per l'anno 2013, in quanto corretto nei suoi presupposti di diritto e di fatto.

Infatti, la ricostruzione logico giuridica dell'appellante risulta confermata da quanto esaminato, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui è causa in quanto ,nella fattispecie,sussistono le condizioni giuridiche sopra richiamate.

In fatto non risulta contestabile quanto assunto dall'appellante sul posizionamento e misura dei pannelli pubblicitari.

Questa Commissione Regionale,pertanto,riforma la sentenza impugnata e determina la compensazione delle spese di lite per la natura della controversia,l'alternanza di giudizi e la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Commissione Regionale accoglie l'appello avverso la sentenza n. 39/01/15 della CTP di Reggio Emilia confermando l'avviso impugnato n. 37 /2013. Spese compensate.

Bologna li 17 Novembre 2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

